

Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita in Ponsacco l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONSACCO ODV" con sede in Ponsacco, Diocesi di San Miniato.

Art. 2 Principi ispiratori

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco, fondata nel 1898 è una Associazione di Confratelli, avente come missione la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco è posta sotto la protezione di Sant'Antonio da Padova e di Maria sotto il titolo della Natività.

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco ha durata illimitata, ha struttura ed organizzazione democratiche e non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.


Art. 3 Elementi giuridici

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco è costituita, agli effetti giuridici, come un ente del Terzo settore iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore nella sez. A Organizzazioni di Volontariato.


La Confraternita di Misericordia di Ponsacco è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 311 "Norme comuni" e canoni 326 " Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Art. 4 Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento



Handwritten signature and vertical text at the bottom right corner.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:


- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- j) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- k) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

Anna Maria Ponsacco
Anna Maria Ponsacco



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco
ODV

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

In particolare, sulla base delle proprie disponibilità organizzative e finanziarie, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- organizzare momenti di studio ed iniziative di formazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

Fra le opere religiose, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco cura:

- la promozione della coscienza cristiana dei confratelli mediante opportune iniziative spirituali;
- la celebrazione della solennità del Santo Patrono e della Natività di Maria SS.ma e la promozione del loro culto;
- la partecipazione alla processione del Venerdì Santo e ad altre cerimonie religiose.

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità (anche di carattere missionario) suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo e secondo il piano di Dio.


Art. 5 Attività di formazione

Per l'espletamento delle proprie attività, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con le ASL e gli enti pubblici secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato.

Art. 6 Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente alla vita associativa, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le

Anna Maria...
[Handwritten signature]



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

In relazione ai fini di culto e religiosi previsti dal presente Statuto, nonché alle tradizioni delle antiche Confraternite di Misericordia, essa coordina le proprie iniziative anche secondo gli indirizzi fissati per le Misericordie dall'Ordinario Diocesano.

Art. 7 Stemma

Lo stemma della Confraternita di Misericordia di Ponsacco ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Misericordie operanti sul territorio italiano, nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale. E' rappresentato da uno scudo, con fondo azzurro e giallo, con l'emblema della croce latina, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" di colore azzurro ("Fraternitas Misericordiae"). Allo stemma potranno essere aggiunti solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Art. 8 Veste

La divisa dei confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza, può invece essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 9 Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.


Art. 10 Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco potrà aderire ad altre associazioni o federazioni di associazioni o altri enti, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della Confederazione Nazionale stessa.

Del pari, in seno alla Confraternita di Misericordia di Ponsacco, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco
ODV

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo, la Confraternita di Misericordia di Ponsacco non potrà partecipare né aderire a iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 11 Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco trae i propri mezzi economici e finanziari per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi dei confratelli;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- g) rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 12 Il volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di cui fa parte.

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso. Il confratello riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio, potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Art. 13 Gruppi operativi

La Confraternita di Misericordia di Ponsacco promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con

Handwritten signature

Handwritten signature



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

apposito Regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 14 ISCRIZIONE

Tutti gli associati alla Confraternita di Misericordia di Ponsacco sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale della comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I Confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30° giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e s'impegna a non divulgarla.


Art. 15 QUALIFICHE DEI CONFRATELLI

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi, l'aspirantato ha la durata di un anno al termine del quale passano Confratelli attivi. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'assemblea ma non hanno diritto di voto. L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due confratelli. Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza obbligo di motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale, di cui all'articolo 1, i confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono aderire a più Misericordie. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Misericordia. Tutti i Confratelli godono di tutti i diritti associativi e partecipano all'Assemblea con diritto di elezione attiva e passiva purché maggiorenni.

Art. 16 Requisiti di iscrizione

Per aderire alla Confraternita di Misericordia di Ponsacco occorre avere principi morali cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita di Misericordia di Ponsacco e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed è esclusa la temporaneità dell'iscrizione alla Confraternita.

Capo III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 17 DOVERI DEI CONFRATELLI

I confratelli della Confraternita di Misericordia di Ponsacco devono:

- a) osservare lo Statuto, il Regolamento Volontari, altri eventuali regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- c) eseguire diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere, nei confronti dei confratelli preposti alle cariche associative, un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale.;
- f) assolvere al pagamento della quota associativa.

Art. 18 Provvedimenti disciplinari

I confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato e il Governatore, con parere definitivo e inappellabile, mentre per i punti c) e d) la competenza è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Art. 19 Perdita della qualità di iscritto

La qualità di confratello si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'art. 16. Inoltre, il confratello perde la sua qualità qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa pur essendo in grado di assolvervi.

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza del confratello alla Misericordia.

La perdita della qualità di confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto, sia spirituale che materiale, verso la Misericordia. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento emanato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con modalità di cui all'art. 15, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 20 ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Sono organi della Confraternita di Misericordia di Ponsacco:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori e l'organo di controllo.

L'Assemblea

Art. 21 Composizione

L'Assemblea è composta da tutti i confratelli aderenti alla Misericordia, purché maggiorenni, ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Art. 22 Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, ogni anno entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche associative. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché con comunicazione scritta personale ai confratelli, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Analoghe forme di pubblicità sono garantite anche alle deliberazioni assembleari e ai rendiconti economico e finanziari.

Art. 23 Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo (1/10) dei confratelli;
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedono all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale per problemi inerenti la Misericordia o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c), il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 22.

Art. 24 Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il quadruplo dei componenti il Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Art. 25 Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato e il Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario, non hanno voto. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 42.

Art. 26 Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti corredato della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia, svolta nell'anno precedente, della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo.

[Handwritten signature and stamp]



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Volontari, e di altri eventuali regolamenti, di cui all'art. 43;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato.
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli ai sensi dell'art. 19.

Art. 27 II MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita di Misericordia di Ponsacco e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 22 e 39.

Il Magistrato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera validamente a maggioranza assoluta.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili, mobili e di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie; nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto.
- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme dei regolamenti dell'associazione.
L'eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti, tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 32;
- d) redige il Regolamento Volontari, ed eventuali altri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- h) valuta annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea;

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

- i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- l) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli artt. 21, comma 2 e 3, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- m) delibera sull'ammissione di nuovi confratelli;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
- o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo (1/10) di confratelli.
- p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori dei confratelli alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando all'occorrenza un coordinatore tra i componenti il Magistrato;
- q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie in interesse della Misericordia;
- r) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia;
- s) propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Correttore, i nominativi di confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;
- u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Art. 28 Composizione

Il Magistrato è composto da un numero di confratelli stabilito dall'Assemblea, purché dispari e non inferiore a nove né superiore a tredici, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore secondo quanto previsto nel successivo art. 37.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di adesione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita di Misericordia di Ponsacco, i confratelli che abbiano rapporti di

Luni

AMM. CONFRAT. PONSACCO



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

interesse, a qualsiasi titolo con la Misericordia nonché i confratelli che rivestono cariche politiche di qualunque livello.

Art. 29 Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata della Confederazione Nazionale o del Presidente del Collegio Probivirale o del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo, il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 30 Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. E' il capo della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale (attiva e passiva) ed i poteri di firma.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.


Rappresenta la Misericordia all'interno della Confederazione Nazionale e, nelle relative assemblee, ha il diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare, il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Misericordia e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza;
- e) cura la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Art. 31 Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore, o *Provveditore*, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre, opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

Art. 32 Il Segretario

Il Segretario, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera p) dell'art. 27 ed è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 30. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti o i consulenti della Confraternita purché iscritto ad essa, nel qual caso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato. In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente consultivo.

Il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Art. 33 L'Amministratore

L'Amministratore, o Camarlingo, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato, nel quale bilancio dovrà essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale dello svolgimento di attività diverse.

Art. 34 Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono gratuiti; i componenti durano in carica quattro anni ed i confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostitutivo e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.


I componenti gli organi che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Art. 35 Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e dell'Associazione e per attaccamento alla Misericordia.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 28. Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia.

Handwritten signatures and official stamps on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below, along with circular official seals.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco
ODV

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Misericordia;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.
- c) decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 44 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 36 Il Collegio dei Sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio di Sindaci Revisori.


Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i confratelli secondo le modalità di cui agli artt. 22 e 39 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio, dopo l'elezione, si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente dovrà essere scelto tra persone in possesso di adeguate capacità nel settore contabile-gestionale. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, né nel Collegio Probivirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisore legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisore legale deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Art. 37 Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico, o Correttore, è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita di Misericordia di Ponsacco per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Misericordia, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore". Partecipa alle riunioni del Magistrato, all'Assemblea con voto consultivo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i confratelli.


Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, senza diritto di voto.

Art. 38 La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

- nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti dall'art. 28;
- redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di confratelli da eleggere;
- redigere la lista di 5 confratelli per l'elezione del Collegio Probivirale, di cui i primi 3 saranno gli eletti;

Le liste devono riportare il nome per esteso del confratello ed il luogo di residenza. Ogni confratello, o gruppi di confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

Governatore il quale le allegnerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 gg. prima della data fissata. Per la stesura delle liste, la Commissione dovrà tener conto delle norme di cui al precedente art. 28.

Art. 39 Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per confratelli non compresi nella lista citata. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio Probivirale; due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori ed un numero di preferenze pari ai tre quarti (3/4) degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita di Misericordia di Ponsacco. In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Art. 40 Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita di Misericordia di Ponsacco, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti loro attribuiti saranno annullate.


Art. 41 Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita di Misericordia di Ponsacco.

I confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'art. 28 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Art. 42 Riforma dello statuto



Misericordia Ponsacco

Confraternita di Misericordia di Ponsacco

ODV

devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore a organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, avente ispirazione cristiana e carattere locale, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

ART. 48 Riconoscimento della personalità giuridica



Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Art. 49 Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs. 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Art. 50 Norma transitoria

I Confratelli conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo.



LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI N. 3
(TRE) FOGLI e 2 (DUE) ALLEGATI

E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI
ROGITI E SI RILASCIA PER USO _____
CONSENTITO

Ponsacco addi, 27-10-2020

Anna [Signature]

